**Bur n. 93 del 05/11/2013**

(Codice interno: 260322)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 220 del 15 ottobre 2013

**CIRS AMBIENTE S.r.l. (P. IVA 03264860234) - Modifica dell'autorizzazione ordinaria al recupero e smaltimento di rifiuti di cui alla Delibera Regione Veneto n. 3274 del 24/10/2006 - Comune di localizzazione: Erbè (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilita' (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Note per la trasparenza:<br><br>La società CIRS AMBIENTE s.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità per richiedere la modifica dell'autorizzazione in essere rilasciata con DGR 3274 del 24/10/2006 di un impianto per il recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con l'intento di estendere la possibilità di operare anche nel campo del recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi comprendenti i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), per i quali si prevede un'area dedicata all'interno dell'impianto, nonché fanghi, miscele, vernici ed olii. |

Il Dirigente

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Ditta CIRS AMBIENTE s.r.l (P. IVA 03264860234) con sede legale in Erbè (VR) via della Libertà, 32 CAP 37060, acquisita con dall'UC VIA con prot. n. 285635 del 04/07/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la DGR n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011".

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio del Comune interessato, a seguito del quale l'Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 311918 del 22/07/2013, l'avvio del procedimento a decorrere dal 05/07/2013;

VISTO che la Ditta CIRS AMBIENTE s.r.l è autorizzata con DGR n. 3274 del 24/06/2013 "Approvazione Progetto di un nuovo impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi speciali e assimilabili agli urbani in Comune di Erbè";

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata riguarda la modifica dell'autorizzazione in essere ed in particolare:

- l'introduzione di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi in D15/D14, R13/R12;
- l'eliminazione di alcuni codici CER già autorizzati con DGR n. 3274/2013, ovvero: 020202, 020302, 020303, 030310, 040104, 040105, 050116, 051101, 100101, 100123, 100318, 100330, 100813, 101210, 101301;
- l'introduzione delle operazioni di R12 su tutti i codici autorizzati alla luce della riorganizzazione delle attività previste dalle operazioni di recupero/smaltimento secondo il D.Lgs. 205/2010. Tali operazioni non aumentano le potenzialità di recupero e smaltimento autorizzate;
- l'installazione di una macchina svuota-fusti e di un trituratore per migliorare la gestione dei rifiuti;
- la variazione del layout interno all'impianto in seguito alle modifiche richieste.

CONSIDERATO che la Ditta, con nota prot. n. 405076 del 25/09/2013, nota prot. n. 405387 del 25/09/2013 e nota prot. n. 410848 del 30/09/2013, ha trasmesso integrazioni volontarie e chiarimenti al progetto, che facendo salve tutte le originali richieste, prevedono quanto segue:

- rinuncia alla installazione della macchina svuota-fusti e del trituratore;

- aumento della capacità massima di stoccaggio in R13 da 445 mc a 510 mc per rifiuti non pericolosi;
- richiesta di stoccaggio massimo, in R13 per 445 mc e in D15 per 60 mc, relativa ai rifiuti pericolosi;
- rinuncia del codice 191210 (rifiuti combustibili - CDR) in aggiunta agli altri codici eliminati e inserimento di un nuovo codice 120301 (soluzioni acquose di lavaggio) nell'elenco dei codici richiesti;
- rinuncia all'aumento della portata di aspirazione del camino E2;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/09/2013, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25 settembre 2013, preso atto delle valutazioni presentate dal gruppo istruttorio, valutato che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali in quanto:

- non sono previste opere di modifica strutturale o edili sul fabbricato esistente;
- l'aumento della capacità di stoccaggio di rifiuti riguarda in particolare i rifiuti pericolosi, ma tale variazione è almeno in parte compensata dalla dismissione di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi finora trattate;
- l'impianto è situato in zona compatibile (D2);

ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le prescrizioni di seguito indicate:

1. La capacità massima giornaliera complessiva di trattamento è prevista come segue:

- rifiuti non pericolosi:

| | | Capacità di trattamento giornaliera [t/g] |
|---|---|---|
| Operazioni di smaltimento (D13, D14) | Rifiuti non pericolosi | 16 |
| D15 | Rifiuti non pericolosi | 34 (incluse le 16 t/g in D13 e D14) |
| Operazioni di recupero (R3, R4, R5) | Rifiuti non pericolosi | 90 |

- rifiuti pericolosi: non superiore a 5 tonnellate.

2. I rifiuti pericolosi e non pericolosi che potranno essere accettati presso l'impianto e le operazioni consentite sono quelli di cui ai codici CER indicati nell'Allegato A al presente Decreto;
3. Le operazioni R13 e D14 riguardanti i rifiuti pericolosi dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'area denominata A6, dotata di impianto di abbattimento E2;
4. Prima dell'inizio della nuova attività la ditta dovrà richiedere all'autorità competente (Regione) la modifica dell'autorizzazione in essere.

decreta

1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25 settembre 2013 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

1. La capacità massima giornaliera complessiva di trattamento è prevista come segue:

- *rifiuti non pericolosi*:

| | | Capacità di trattamento giornaliera [t/g] |
|---|---|---|
| Operazioni di smaltimento (D13, D14) | Rifiuti non pericolosi | 16 |
| D15 | Rifiuti non pericolosi | 34 (incluse le 16 t/g in D13 e D14) |
| Operazioni di recupero (R3, R4, R5) | Rifiuti non pericolosi | 90 |

- *rifiuti pericolosi*: non superiore a 5 tonnellate.

2. I rifiuti pericolosi e non pericolosi che potranno essere accettati presso l'impianto e le operazioni consentite sono quelli di cui ai codici CER indicati nell' **Allegato A** al presente Decreto;
3. Le operazioni R13 e D14 riguardanti i rifiuti pericolosi dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'area denominata A6, dotata di impianto di abbattimento E2;
4. Prima dell'inizio della nuova attività la ditta dovrà richiedere all'autorità competente (Regione) la modifica dell'autorizzazione in essere.

2) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta CIRS AMBIENTE s.r.l., con sede legale in via della Libertà, 32 - 37060 Erbè (VR) PEC:cirsambiente@omnipec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Erbè e alla Provincia di Verona.

4) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi